



Università degli Studi di Bari

In data 21.10.2009, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari, **la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA e LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE**

CONSIDERATO che la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale hanno concordato, nella riunione del 18.6.2009, il testo relativo all'ipotesi di accordo in materia di "Trattamento economico accessorio (Indennità ex art. 41, comma IV, CCNL 2002-2005)";

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 27.06.2009, ha espresso parere favorevole all'ipotesi di accordo in parola;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.6.2009, ha deliberato di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula della succitata ipotesi di accordo,

LE DELEGAZIONI TRATTANTI

STIPULANO L'ALLEGATO ACCORDO IN MATERIA DI

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

(INDENNITA' EX ART. 41 COMMA IV CCNL 2002-2005)



Università degli Studi di Bari

Accordo in materia di

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

(INDENNITA' EX ART. 41 COMMA IV CCNL 2002-2005)

Art. 1

(Incremento risorse destinate a remunerare l'indennità accessoria mensile ex art. 41, comma IV, del CCNL 2002-2005)

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del CCNL 2006-2009, l'importo annuo finanziato per l'indennità mensile istituita ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL 27.1.2005, è incrementato di € 16.911,00 per il periodo dall'1.11.2008 al 31.12.2008, nonché di € 101.466,00 per l'anno 2009 e successivi.

Art. 2

(Criteri e valori di riparto)

In conformità con quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo in materia di "Trattamento economico accessorio", stipulato in data 31.5.2007, l'importo aggiuntivo di € 16.911,00 per il periodo dall'1.11.2008 al 31.12.2008, nonché l'intero importo di € 551.466,00 per l'anno 2009 e successivi è ripartito tra tutto il personale tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, ad esclusione del personale collocato nella categoria delle "Elevate Professionalità".

Ferma restando l'esclusione del personale di cui sopra, e nelle more della definizione delle spettanze derivanti dall'applicazione degli articoli 64 e seguenti del CCNL 2006-2009, al personale conferito in convenzione con il S.S.N. viene corrisposta l'indennità di cui trattasi, in via transitoria e salvo successivo eventuale recupero.

L'indennità mensile è riconosciuta per dodici mensilità ed è correlata alla categoria rivestita in ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.

La quota individuale è attribuita sulla base delle seguenti proporzioni:

CATEGORIA	PROPORZIONE
<i>B</i>	1
<i>C</i>	1,1
<i>D</i>	1,2

In caso di nuove assunzioni o di cessazioni a qualunque titolo, in corso d'anno, la quota da corrispondere viene erogata per i mesi o frazioni di mese superiori a 15 giorni di servizio relativo all'anno di riferimento.

Per l'anno 2009 e successivi, gli importi individuali, determinati con riferimento al numero di unità di personale in servizio alla data dell'1.1.2009, saranno erogati con cadenza mensile.

Il presente accordo ha efficacia fino alla stipula di successivo contratto integrativo nella stessa materia.

Art. 3

(Spesa)

La spesa di cui al presente accordo, pari a € 16.911,00 per il periodo dall'1.11.2008 al 31.12.2008 ed a € 551.466,00 per l'anno 2009 e successivi, graverà sul capitolo di spesa 101300 "Fondo per le progressioni economiche e la produttività - art. 67 - CCNL 98-01", nei limiti delle disponibilità finanziarie certificate

dal Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie.

Art. 4

(Norma finale)

L'ammontare complessivo del fondo ex art. 87 per l'anno 2009, pari a € 1.451.835,54, decurtato della somma di € 551.466,00, a fronte del presente accordo, nonché della somma di € 206.955,93 per remunerare l'indennità di rischio e disagio, e dell'importo di € 164.168,22 per la progressione economica, presenta una disponibilità pari a € 529.205,39.